



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n... 05 Reg. Delib.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 18,00 e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione ordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	X
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	=
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	X		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 01	Presenti n. 09

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione comunale è presente il Sindaco Dr. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Cifalà Domenico.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria".

Quindi il Presidente invita i consiglieri comunali ad intervenire sulla presente proposta.

Interviene il consigliere di minoranza Dott. Briguglio Mario che chiede se è stato conferito un incarico progettuale per l'ampliamento del cimitero di Guidomandri.

Interviene il Sindaco Dott. Moschella Gianfranco che risponde positivamente ed afferma, altresì, che il progetto è stato approvato dall'ing. De Leonardis. Fa presente che di tale progetto se ne discuterà in un prossimo consiglio comunale per valutare l'intenzione o meno di proseguire con un project financing.

Interviene il capogruppo di maggioranza consiliare Briguglio Tindaro che afferma che relativamente al Regolamento comunale de quo la competente Commissione consiliare, della quale lui è Presidente, si è avvalsa del consulto dell'Ing. De Leonardis che ringrazia.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 9 - VOTI FAVOREVOLI N. 9 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale di Polizia Mortuaria".



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

P. I. 00393920830

e-mail : ufficiotecnico@comunescalettazanclea.it

Presentata dal: Sindaco
Moschella dr. Gianfranco
Il Responsabile Area Tecnica:
Geom. Giuseppe Morabito

**PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**
N°....05/2019

OGGETTO: Approvazione regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Premesso che:

- Il Comune di Scaletta Zanclea è dotato di Regolamento Mortuario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 12/05/1955 e ss.mm.ii., il quale risulta obsoleto, superato e avulso dalle disposizioni di legge nel frattempo emanate e inadatto a recepire le indicazioni che scaturiranno dal nuovo strumento pianificatorio-programmatico;

Visto il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 che, tra l'altro, disciplina specificatamente la costruzione dei cimiteri, la redazione dei piani cimiteriali con tutte le relative disposizioni tecniche generali e regolamentari;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica, del 24/6/1993 n. 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n. 285;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità, del 31/7/1998 n. 10 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/9/1990 n. 285;

Visti la Legge Regionale n. 18 del 05/08/2010 "Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri";

Viste le Linee Guida operative per la costruzione di nuovi cimiteri, ristrutturazione, ampliamento di quelli già esistenti e riduzione della zona di rispetto, emanate dalla ASP Messina il 27/02/2013 prot. 1100/DP;

Visto il verbale di Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi per i Cimiteri della ASP Messina del 19/05/2017 prot. 2206 (allegato 1), riguardante l'area cimiteriale di Guidomandri Superiore (stato di fatto) ed il previsto ampliamento, sensi degli art. 54, 55 e 56 del D.P.R. 285/90 e delle Linee Guida sopraccitate;

Ritenuto pertanto e conseguentemente necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia ed in relazione alla necessità di procedere alla riorganizzazione della gestione del cimitero di Scaletta Superiore e Guidomandri Superiore dotarsi di uno strumento amministrativo in grado di gestire nel tempo le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito Comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;

Constatato che il testo del Regolamento di Polizia mortuaria trasmesso dall'ufficio tecnico, contiene tutti gli elementi di studio e di valutazione necessari per un'organica e sostenibile proposta di gestione dell'area cimiteriale e delle relative dinamiche;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dall'ASP (ex ASL) pervenuto in data 29/03/2019 agli atti dell'ufficio tecnico comunale;

Visto l'allegato schema di "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria", composto da n. 76 articoli allegato alla presente proposta, adeguato alle direttive dell'ASP di Messina con il parere sopra citato;

Preso atto che lo schema del regolamento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione consiliare come si evince dagli allegati verbali nn. 01 del 30.10.2018, 02 del 06.11.2018 e 02 del 14.03.2019;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di approvare la** presente proposta di deliberazione avente ad oggetto quanto sopra riportato;

2. **Di dare atto** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Giuseppe Morabito)



Il Sindaco
(Moschella di Gianfranco)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 20/03/2019



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il 20/03/2019



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 - Fax : 090 - 951239 - P. I. 00393920830

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it

VERBALE n. 01 del 30/10/2018

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 17,00, presso la sede Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la Commissione Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione dei seguenti punti all'odg:

1. Elezioni del Presidente Commissione Consiliare permanente Regolamenti Comunali;
2. Elezione del Vice Presidente Commissione Consiliare permanente Regolamenti Comunali;
3. Esame Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.

Partecipano:

Il Presidente del Consiglio Dott. Andrea Le Cause;

L'assessore ai Servizi Cimiteriali Sig. Giuseppe Meola ;

Il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Minissale;

L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;

Relativamente al 1° punto all'ordine del giorno, si procede alla nomina del Presidente;

All'unanimità si elegge il Consigliere Briguglio Tindaro;

Per quanto concerne il 2° punto all'ordine del giorno, la Commissione decide unanimamente, quale Vice Presidente il Consigliere di minoranza Sonia Basile;

Assume la Presidenza della Commissione il Sig. Tindaro Briguglio e si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente dà lettura del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria presentato dall'Assessore Giuseppe Meola e la Commissione propone:

- Di indicare l'art.4 ultimo comma che, l'organo competente è la Giunta Municipale;
- Che in tutti gli articoli il "Responsabile del settore" venga sostituito con il "Responsabile di Area";
- All'art.17 l'inciso di "cui All'art.8 della Costituzione" venga sostituito con " in coerenza con l'art. 8 della Costituzione";

- L'art.21 è da verificare con l'ufficio Tecnico Comunale;

Dopo la lettura dell'Art.24, la seduta viene sospesa alle ore 18,35 e viene aggiornata **alle ore 17,30 di martedì 6 Novembre 2018** senza ulteriore convocazione scritta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Sig. Briguglio Tindaro (Presidente) _____

f.to Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente) _____

f.to Dott. Letterio Briguglio (Consigliere) _____

f.to Il Verbalizzante Italiano Pasqualino _____



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 - Fax : 090 - 951239 - P. I. 00393920830

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it

VERBALE n. 02 del 06/11/2018

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali

L'anno 2018 il giorno sei del mese di novembre, alle ore 17,00, presso la sede Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione di prosecuzione della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali della seduta del 30 ottobre 2018 per la trattazione del seguente punto all'odg:

1. Esame Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.

Partecipa:

L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;

Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio e i componenti la commissione, avendo sospesa la seduta del 30 ottobre 2018 dopo la lettura dell'art.24 riprendono l'esamina del regolamento in parola dall'art.25 in poi.

In via preliminare il Presidente comunica alla commissione di aver verificato presso l'Ufficio Tecnico del Comune che l'art.21 è formulato correttamente così come trasmesso nello schema del Regolamento in questione da parte dell'Assessore Sig. Giuseppe Meola, in quanto coerente con quanto disposto dal D.P.R. 285/1990

- Il Presidente e la Commissione propongono:
- All'Art. 28 ultimo comma in prosecuzione di aggiungere " e/o affini "
- All'Art. 72 comma primo di cassare il seguente periodo "Ai sensi dell'art.51,comma 3 della legge 8 giugno 1990,n.142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991, n.48"
- All'Art.75 comma primo di cassare "competente organo comunale" e sostituire con "Giunta Municipale"
- All'Art.75 comma di cassare interamente il comma secondo e riformularlo con "Annualmente,ove lo reputi necessario, anche su proposta del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, la Giunta Municipale potrà procedere all'aggiornamento delle tariffe medesime"

La commissione dopo aver esaminato e discusso lo schema di Regolamento comunale di Polizia Mortuaria **esprimono parere favorevole** con le modifiche da apportare proposte nella seduta del 30/10/2018 e nella seduta odierna.

Alle ore 18:45 il Presidente, preso atto di quanto sopra, dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Sig. Briguglio Tindaro (Presidente) _____

f.to Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente) _____

f.to Dott. Letterio Briguglio (Consigliere) _____

f.to Il Verbalizzante Italiano Pasqualino _____



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Telefono : 090 - 9596711 - Fax : 090 - 951239 - P. I. 00393920830

Sito WEB: www.comunescalettazanclea.it
e-mail : segreteria2@comunescalettazanclea.it

VERBALE n. 02 del 14/03/2019

Commissione Consiliare Regolamenti Comunali

L'anno 2019 il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 16,30, presso la sede Comunale, Piazza Municipio, è stata convocata la riunione della Commissione Consiliare Regolamenti Comunali per la trattazione del seguente punto all'odg

1. Recepimento osservazioni sul Regolamento di Polizia Mortuaria da parte dell'ASP di Messina;

Sono presenti i Consiglieri di maggioranza Sigg.ri Letterio Briguglio, Tindaro Briguglio e il Consigliere di minoranza Sig.ra Sonia Basile.

Partecipa:

L'istruttore Amministrativo Sig. Pasqualino Italiano in qualità di verbalizzante;

Il Presidente della Commissione Sig. Tindaro Briguglio dichiara riaperta la seduta e verificato il numero legale passa alla trattazione punto all'ordine del giorno.

Il Presidente in premessa comunica alla commissione che a seguito di inoltro all'Asp competente territorialmente per il relativo parere dello schema di Regolamento di Polizia Mortuaria, esitato dalla commissione regolamenti con parere favorevole, così come emendato, all'unanimità in data 06/11/2018, vedi verbale 02/2018, la stessa ha espresso alcune osservazioni meritevoli di attenzione da parte della commissione. Nello specifico il Presidente, sentita l'Asp, propone i seguenti emendamenti allo schema di regolamento all'odg così come precedentemente emendato.

All'art.8 riformulare il comma 2 come segue *"Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art.9"*

All'art.8 comma 3 integrare dopo la parola cadavere con *"da parte del personale Comunale preposto"*

All'art.9 comma 2 riformulare il primo capoverso come segue " *I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente art 7 comma 4 e D.P.R. 10/09/1990, n. 285*

All'art.9 comma 2 terzo capoverso cassare "in doppio feretro" e sostituire con "il doppio feretro"

All'art.9 comma 2 quarto capoverso sostituire la parola "autorizzato" con "omologato"

All'art.9 comma 2 cassare il quinto capoverso

All'art.9 comma 2 ultimo capoverso sostituire la parola "autorizzato" con "omologato"

All'art.16 riformulare il comma 3 come segue: "*Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei servizi cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti di trasporto resteranno in consegna al personale responsabile del vettore di trasporto, che giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale del carro funebre*".

All'art.18 comma i cassare il seguente periodo "*in modo che sia impedita la visita dall'esterno*"

All'art 19. comma 1 sostituire la parole "diffuse" con "diffusive"

All'art.20 comma 3 cassare il seguente periodo "relativo alla verifica di cui all'art.8"

All'art.20 comma 5 inserire dopo le parole "ai sensi" la parola "precedente"

All'art 21 riformulare interamente lo stesso nel seguente modo " *Il trasporto di salme nell'ambito del Comune è regolamentato da normative Regionali e Nazionali, vedi art.105 del D.P.R. 285/90 e Decreto Ass.Reg.Sanità del 21/06/2004 art.1*"

All'art.22 comma 1 sostituire la parola "Conversione" con "Convenzione"

All'art.24 riformulare interamente lo stesso come segue:

" *Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.*

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Area Cimiteriale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa"

All'art. 27 cassare interamente il comma 3.

All'art.28 cassare interamente il comma 3.

All'art.29 coma 2 inserire dopo le parole "relative ai" la parola "due".

All'art.34 riformulare il comma 5 come segue " *Le fosse per i cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere dimensioni in pianta di 0,80 m larghezza 2,20 m lunghezza e devono distare l'una dall'altra di almeno 0,50 m. da ogni lato*"

All'art.34 riformulare il comma 6 come segue " *Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a 2,00m. e dimensioni in pianta di 0.50 m. larghezza x 1.50 m. lunghezza e devono distare l'una dall'altra almeno 0.50m. da ogni lato*"

Cassare interamente l'art.36 del presente regolamento (Denominato "Tumulazione Provvisoria) e rinumerare conseguenzialmente gli artt seguenti.

All'art. 36 (già art.37) al comma 2 cassare il seguente periodo " anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre"

All'art.36 (già art.37) al comma 4 inserire dopo le parole "Responsabile dell'Area" le parole "sentita la locale A.S.P. "

All'art.40 (già art.41) al comma 4 inserire dopo le parole " D.P.R. 285/90" le parole "dal D.Lgs 81/08"

All'art.43 (già art.44) di riformulare il comma 2 come segue " *A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo e qualora disponibile in nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione ad uso privato in conformità con la vigente normativa di settore*"

All'art.51 (già art.52) comma 4 al punto 2 riformulare lo stesso come segue :

"-Cam pi per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a sistema con accessi indipendenti"

All'art.61(già art.62) al comma 15 lettera a il terzo capoverso riformulare lo stesso come segue : " *Le domande per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, di tombe individuali, devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle cappelle e delle tombe di famiglia ed edicole funerarie saranno delineati in scala non inferiore a 1.50 e comprenderanno l'estratto planimetrico quotato della porzione di area del cimitero, assegnata dal Comune al concessionario, in cui ricadrà la nuova costruzione anche con riferimento ai monumenti circostanti*"

All'art.61 (già art.62) al comma 15 lettera a al quinto capoverso sostituire la parola "direzione" con la parola "vigilanza"

All'art.61 (già art.62) al comma 15 lettera b riformulare il quarto capoverso come segue " *La struttura delle pareti può essere in c.a. in opera o in manufatto prefabbricato in calcestruzzo vibrato realizzato a norma dell'art.76 del D.P.R. n.285/1990*"


All'art.61 (già art.62) al comma 15 lettera b al quinto capoverso cassare il seguente periodo "Su richiesta degli aventi diritto, il competente responsabile può autorizzare il reimpiego di tali materiali su tombe di parenti od affini e sempre che siano in buono stato di conservazione"

La Commissione, udita la relazione del Presidente in merito ai sopra proposti emendamenti , approva all'unanimità gli stessi ed esprime parere favorevole all'unanimità al presente regolamento così come emendato .


Non essendoci altri punti all'odg da affrontare il Presidente chiude la seduta alle ore 17:20.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


Sig. Briguglio Tindaro (Presidente)




Dott.ssa Basile Sonia (Vice Presidente)



Dott. Letterio Briguglio (Consigliere)



Il Verbalizzante Italiano Pasqualino



Prot. n. 1785 del 21/3/2019



DATA 21 MAR. 2019

PROT 32836

A

Sig. Sindaco
Comune di Scaletta Zanclea

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Area Medica - UOC SIAV

U.O.S. Tutela della salute dai rischi connessi
all'inquinamento ambientale
e risorse idriche

Telefono
090 3653920

EMAIL
natale.lombardo@asp.messina.it

PEC
protocollogenerale@pec.asp.messina.it

WEB www.asp.messina.it

La presente comunicazione se inviata via fax sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L. 412/91

Oggetto: Parere su Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

In riferimento alla nota prot. n. 8995 del 11-12-2018, inviata dalla S.V. con oggetto "richiesta Parere su Regolamento comunale di Polizia Mortuaria", e facendo seguito all'incontro interlocutorio con personale delegato dall'Amministrazione Comunale;

visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria predisposto dalla Commissione comunale Regolamenti di codesto Comune;

questo Servizio, per quanto di competenza, ritiene di non avere nulla da eccepire in merito al suddetto Regolamento che pertanto può essere sottoposto all'esame dell'organo consiliare.

Il Responsabile U.O.S.

Igiene Edilizia

Dott. Giuseppe Arena



Il Responsabile U.O.S.

Tutela della Salute dai Rischi Connessi
all'Inquinamento Ambientale e risorse idriche
Dott. Natale Lombardo

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II Depositi di Osservazione e Obitori

- Art. 6 Depositi di Osservazione ed Obitori

CAPO III Feretri

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV Trasporti Funebri

- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 Trasporti Funebri
- Art. 14 Trasporto dei cadaveri
- Art. 15 Orario dei trasporti
- Art. 16 Norme generali per i trasporti
- Art. 17 Riti religiosi
- Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 Morti per malattie infettive – diffusione o portatori di radioattività
- Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebre di passaggio

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

- Art. 25 Elenco cimiteri
- Art. 26 Disposizioni generali – Vigilanza

- Art. 27 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 29 Mappa
- Art. 30 Annotazione in mappa
- Art. 31 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 32 Schedario dei defunti
- Art. 33 Scadenario delle concessioni

CAPO II Inumazione e Tumulazione

- Art. 34 Inumazione
- Art. 35 Tumulazione

CAPO III Esumazioni ed Estumulazioni

- Art. 36 Inumazione ed Esumazione ordinarie
- Art. 37 Avviso di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 Esumazione straordinaria
- Art. 39 Estumulazioni
- Art. 40 Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

CAPO IV Cremazione

- Art. 41 Crematorio
- Art. 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 43 Urne cinerarie

CAPO V Polizia dei Cimiteri

- Art. 44 Orario
- Art. 45 Disciplina dell'ingresso
- Art. 46 Divieti speciali
- Art. 47 Riti funebri
- Art. 48 Fiori e piante ornamentali
- Art. 49 Materiali ornamentali
- Art. 50 Oggetti da recuperare

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

- Art. 51 Sepolture - concessioni
- Art. 52 Durata delle concessioni
- Art. 53 Modalità di concessione e uso delle sepolture private
- Art. 54 Manutenzione

CAPO II Rinunce

- Art. 55 Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 56 Retrocessione a favore del Comune

CAPO III Revoca, Decadenza, Estinzione

- Art. 57 Revoca
- Art. 58 Decadenza
- Art. 59 Provvedimenti conseguenti alla decadenza
- Art. 60 Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATINEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I Imprese e Lavori Privati

- Art. 61 Accesso al cimitero
- Art. 62 Introduzione e deposito materiali
- Art. 63 Orario di lavoro
- Art. 64 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 65 Vigilanza

CAPO II Imprese Pompe Funebri

- Art. 66 Funzioni – Licenza
- Art. 67 Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I Disposizioni varie

- Art. 68 Sanzioni

CAPO II Norme transitorie – Disposizioni Finali

- Art. 69 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 70 Cautele
- Art. 71 Responsabile del Settore
- Art. 72 Concessioni pregresse
- Art. 73 Normativa specifica allegata
- Art. 74 Tariffe
- Art. 75 Norma finale
- Art. 76 Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni Generali

ART. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e servizi comunali cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il presente Regolamento si applica al Cimitero di Scaletta Superiore ed al Cimitero di Guidomandri Superiore.

ART. 2 – Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Regione Sicilia con Legge 11/12/1991, n. 48, e ss.mm.ii., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.P..

In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e gestione dei servizi cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8/6/1990, n. 142.

Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990, n.142 e ss.mm.ii., così come recepita dalla Regione Sicilia con legge 11/12/1991 n.48, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dagli Statuti e dai regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) Il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all'obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall'Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
- d) La deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) La deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- f) Il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.

ART. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nei Cimiteri:

- a) L'orario di apertura e chiusura (nel Cimitero);
- b) Copia del presente regolamento;

- c) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo escludendo quelle classificate d'interesse storico-monumentale;
- d) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successiva L.R. n. 10/91.

CAPO II

Depositi di Osservazione e Obitori

ART. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compreso i familiari.

Fino a quando il Comune non sia dotato di locali idonei, le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse, o sospette tali, dovranno essere tenute in osservazione presso l'ospedale di provenienza o in quello più vicino rispetto al territorio comunale.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/2/1964, n.185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Per gli obblighi di cui all'art.13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, per cui per la conservazione dei cadaveri l'obitorio deve essere dotato di cella frigorifera, il Comune si avvarrà delle strutture obitoriali e di deposito di osservazione individuati, con i criteri previsti dallo stesso articolo, dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

CAPO III

Feretri

ART. 7 – Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.P. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8 – Verifica e chiusura feretri

Il feretro giunge al cimitero già chiuso.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.P., o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere da parte del personale Comunale preposto.

ART. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) Per l'inumazione:

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
 - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.65, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) Per la tumulazione:
- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- c) Per il trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per i trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
- E' sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;
- e) Per la cremazione:
- La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al precedente art. 7 comma 4 e D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.P., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere omologato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi omologati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni trasmesse dall'Ufficio competente sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11 – Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, inossidabile e inalterabile, o in materiale refrattario, in caso di cremazione, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente – refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi – riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene applicata sul cofano, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

Trasporti Funebri

ART. 12 – Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 13 – Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con carri destinati al trasporto dei cadaveri interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, come previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.

Detti carri possono essere posti in servizio dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

ART. 14 – Trasporti dei cadaveri

Il trasporto delle salme è a carico dei familiari.

Il Comune si assumerà l'onere del trasporto, da effettuarsi in una forma che garantisca il decoro del servizio, qualora i familiari non siano in grado di provvedere.

ART. 15 – Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali tenendo conto delle indicazioni dei familiari, qualora compatibili con quanto stabilito dall'ordinanza Sindacale di cui al comma 1.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 16 – Norme generali per il trasporto

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o, infine, quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei servizi cimiteriali. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, i documenti di trasporto resteranno in consegna al personale responsabile del vettore di trasporto, che giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale del carro funebre.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 17 – Riti Religiosi

I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

ART. 18 – Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o, comunque, prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare

eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio dei funerali dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P. può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 19 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P. dispone, a seconda dei casi, le necessarie prospettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

All'ordinanza è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

Per i morti di malattie infettive – diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune, per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unica ordinanza dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21 – Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune è regolamentato da normative Regionali e Nazionali, vedi art. 105 del D.P.R. 285/90 e Decreto Ass. Reg. Sanità del 21/6/2004 art. 1

ART. 22 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 23 – Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli Artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 44.

ART. 24 – Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.

Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Area Cimiteriale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I

Cimiteri

ART. 25 – Elenco Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, il Comune realizza, gestisce e cura i Cimiteri Comunali di Scaletta Superiore e di Guidomandri Superiore, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 26 – Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8/6/1990, n. 142 così come recepita dalla Regione Sicilia con Legge 11/12/1991, n. 48 e ss.mm.ii..

Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione, nonché quelle di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite da personale esterno incaricato dai familiari sotto vigilanza del custode del cimitero o, in mancanza di familiari, incaricato dal Comune.

Competono esclusivamente al Comune le autorizzazioni d'esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n.285.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P. controlla il funzionamento dei cimiteri, propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 27 – Reparti speciali nel cimitero

Nell'ambito del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati nella planimetria cimiteriale o dal Sindaco su proposta del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

In via eccezionale, possono essere istituiti reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 28 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Inoltre sono ricevuti e seppelliti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, aventi in esso, in vita, la residenza continuativa per almeno 10 anni. In questo caso la domanda motivata, dovrà essere istruita dall'Ufficio competente, previ accertamenti anagrafici da parte del Responsabile del Procedimento ed accolta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali qualora i motivi siano

riconosciuti validi. La residenza continuativa per dieci anni, è certificata dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

- b) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.

ART. 29 - Mappa

Presso gli Uffici dei servizi comunali cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è un documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai due cimiteri del Comune di Scaletta Zanclea.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nei cimiteri e trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 30 – Annotazione in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) Generalità del defunto e dei defunti;
- b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) Gli estremi del titolo costitutivo;
- f) La data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzioni o a rimozioni di salme, resti o ceneri, dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 31 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni di cui al comma 1, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 32 – Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'Anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'Ufficio Servizi Comunali Cimiteriali, sulla scorta del registro di cui all'art. 29, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- Le generalità del defunto;
- Il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 29.

ART. 33 – Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile comunale dei Servizi Cimiteriali predisposte, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

Inumazione e Tumulazione

ART. 34 – Inumazione

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e alle proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in modo continuativo.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata fino a quando gli spazi disponibili consentano tale sistema di sepoltura.

Ciascuna fossa deve essere scavata a 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Le fosse per i cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere dimensioni in pianta di 0,80 m larghezza x 2,20 m lunghezza e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m. da ogni lato.

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a 2,00 m e dimensioni in pianta di 0,50 m larghezza x 1,50 m lunghezza e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 m. da ogni lato.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per quanto attiene alle modalità di inumazione si applicano le norme di cui agli artt. di cui al punto 4.1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

ART. 35 – Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte, costruite dal Comune in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per il periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture pubbliche a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura o sistema di tumulazione deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- per i colombari: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e la larghezza m 0,75
- per gli ossari: lunghezza m 0,70, altezza m 0,30 e la larghezza m 0,30

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 ed art. 85 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

CAPO III

Esumazioni ed Estumulazioni

ART. 36 – Inumazione ed Esumazione ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 comma 1 del D.P.R. 285/90 cioè 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Sindaco con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 82 comma 4 D.P.R. 285/90.

E' compito dell'incaricato comunale Responsabile dell'Area, sentita la locale ASP, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata, il resto mortale potrà, o rimanere nella stessa fossa di originaria inumazione o essere trasferita in altra fossa in contenitore di materiale biodegradabile.

ART. 37 – Avviso di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura dei tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 38 – Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione di seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, e previo pagamento degli oneri all'A.S.P..

ART. 39 – Estumulazioni

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato .

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta dei familiari interessati al di fuori della scadenza prevista;
- Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

I feretri sono estumulati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale, a cura di ditte private su incarico dei familiari o, in mancanza, su incarico del Comune.

I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco . Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità

ART. 40 – Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie non sono soggette a tariffa comunale.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della prevista tariffa approvata dalla Giunta. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e s.m.i., trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Le operazioni di inumazione e tumulazione, di esumazione ed estumulazione sono eseguite da ditte in regola con i requisiti e gli obblighi di legge, direttamente incaricate dai familiari che all'atto dell'autorizzazione comunale dovranno dichiarare nelle forme di legge di esonerare il Comune da ogni responsabilità conseguente all'esecuzione dei lavori, che comunque dovranno rispettare quanto stabilito dal presente Regolamento, dal D.P.R. 285/90, dal D.Lgs 81/08 e dalla normativa sanitaria e fiscale vigente. In ogni caso i lavori devono essere eseguiti sotto la stretta sorveglianza del personale del Comune.

CAPO IV

Cremazione

ART. 41 – Crematorio

Si dà atto che il Comune di Scaletta Zanclea non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, i familiari del defunto per procedere alla cremazione, si avvalgono dell'impianto funzionale più vicino.

ART. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79 comma 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile.

ART. 43 – Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito loculo e qualora disponibile in nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione ad uso privato in conformità con la vigente normativa di settore.

CAPO V

Polizia dei Cimiteri

ART. 44 – Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, o, mancanza di segnalazione acustica, da avvertimento del custode del cimitero o da altro dipendente che eccezionalmente lo sostituisce.

ART. 45 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, si può entrare a piedi.

E' consentito l'ingresso di mezzi e attrezzature indispensabili all'esecuzione di lavori, per il tempo strettamente necessario.

E' vietato l'ingresso:

- A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali eccetto cani guida per i non vedenti;
- Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non preventivamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- Ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci, quando non siano accompagnati da adulti.

ART. 46 – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, usare radio, registratori e simili;
- b) Introdurre oggetti irriverenti;
- c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, raccogliere fiori dalle aiuole, abbandonare rifiuti, bruciare rifiuti;
- e) Portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
- f) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali;
- i) Per fotografare o filmare cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) Eseguire lavori, iscrizioni su tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali;
- m) Qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, ove non diversamente disposto da norme di rango superiore, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo eccezioni autorizzate dal Sindaco.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza e custodia, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

ART. 47 – Riti funebri

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile di Servizi Cimiteriali.

ART. 48 – Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi gli spazi cimiteriali, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 49 – Materiali ornamentali

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino, in ebraico e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio le lapidi e quanto altro risultasse indecoroso o la cui manutenzione difettasse al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle zone concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 51 in quanto applicabili.

ART. 50 – Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio servizi cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune che destinerà il ricavato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

Tipologie e Manutenzione delle Sepolture

ART. 51 – Sepolture - concessioni

Per le sepolture private è concesso, secondo le disponibilità e le risultanze della planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a spese e cura di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario.

Nei cimiteri sono individuate i seguenti spazi e zone costruite a:

- Campi a inumazione, gratuita e a pagamento;
- Campi per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a sistema con accessi indipendenti;
- Tumulazione individuali in loculi colombari di costruzione comunale;
- Celle ossario;
- Ossario comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui alle tariffe vigenti.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di nuda proprietà del Comune.

La concessione, da stipularsi fra il Comune ed il concessionario, è regolata da apposito atto, la cui istruttoria è affidata ai competenti Uffici comunali.

Tale atto contiene l'individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso ed in particolare individua:

1. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
2. la durata;
3. la/e persona/e o, nel caso di enti, il legame rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
4. le salme destinate ad esservi accolte;
5. gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.

Prima della stipula dell'atto il concessionario deve versare l'importo del canone e l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

La concessione, di norma, viene data in presenza di salma o di resti ossei o resti cinerari da tumulare.

Fanno eccezione i seguenti casi:

- richiesta di area da adibire a costruzione di cappelle o tombe di famiglia o edicole funerarie;
- realizzazione di nuovi loculi individuali/colombari e/o tombe individuali.

In questi casi potranno ottenere la concessione le persone di età superiore a 65 anni o diversi parametri stabiliti con ordinanza Sindacale.

- Persone sole di età superiore a 75 anni e prive di eredi, parenti o altri, che possono provvedere per loro conto, da considerarsi "persone sole". Tale condizione è certificata mediante presentazione dello stato di famiglia.

La concessione decorrerà dalla data di stipula dell'atto.

Per i loculi/colombari può concedersi un secondo loculo accanto al primo, riservato per ricevere, alla morte le spoglie mortali del coniuge superstite, e/o di altri familiari del concessionario o soggetto con esso convivente.

Nei colombari, nelle tombe individuali, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle possono essere collocate cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, previa autorizzazione del Comune.

In tali concessioni è previsto il pagamento al Comune del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario, intendendosi, inoltre, la durata della concessione dell'ossario e del cinerario uguale a quella del colombario, della tomba individuale di famiglia o della cappella.

ART. 52 – Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Le concessioni relative alle sepolture sono le seguenti:

1. **Aree per cappelle e tombe di famiglia** fino ad un massimo di 10 posti. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
2. **Edicole funerarie** fino ad un massimo di 6 posti. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
3. **Posti a terra per tombe individuali in muratura** fino ad un massimo di quattro posti in verticale. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
4. **Posti in terra per loculi individuali** (inumazione). La durata della concessione è fissata in anni 20(venti);
5. **Colombari individuali**. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta);
6. **Nicchie ossario individuali** per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta);
7. **Cellette funerarie** per la raccolta delle ceneri di cremazione. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).

Alla scadenza di ogni concessione, i concessionari o gli aventi diritto alla titolarità della concessione, potranno richiedere la riconferma-rinnovo: per un periodo di anni 99 (novantanove) per i precedenti punti 1., 2., 3.; per un periodo di anni 20 (venti) per il precedente punto 4.; per un periodo di anni 50(cinquanta) per i precedenti punti 5., 6., 7..

La riconferma-rinnovo della concessione verrà accordata al concessionario o agli aventi diritto, previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi ed esponendo all'albo del Comune ed al cimitero un elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza.

Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a chiedere la conferma della concessione, la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento e la tomba passeranno nella libera disponibilità del Comune.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Al termine della concessione, è facoltà degli eredi, collocare i resti mortali estumulati in cellette ossario, previo pagamento della relativa tariffa.

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutte le concessioni in essere, fatto salvo quanto diversamente stabilito dai singoli contratti di concessione già in essere e dalle norme del presente articolo.

Le concessioni a tempo determinato di durata di 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, possono essere revocate, quando siano trascorsi anni 50 (cinquanta) dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero

ART. 53 – Modalità di concessione e uso delle sepolture private e dei loculi.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, per un periodo la cui durata non può superare i 99 anni.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea diretta e collaterali, ampliata ed affini, fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da presentare al competente Ufficio Comunale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura del comma precedente.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o, comunque, cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.

La concessione non può essere rilasciata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un acconto o saldo, stabilito dalla Giunta Municipale.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione della somma versata di cui al comma precedente.

Per la concessione dei loculi e degli spazi per la costruzione di tombe a terra, di edicole, di cappelle, si seguirà l'ordine cronologico delle istanze.

ART. 54 – Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza ed igiene.

Sono comprese nella manutenzione di cui al comma precedente:

- Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- L'ordinaria pulizia;
- Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

La manutenzione dei loculi, ossari, cellette, ecc. di cui al precedente comma 2, è a carico dei concessionari, mentre la manutenzione straordinaria della struttura viene eseguita dal Comune.

CAPO II

Rinunce

ART. 55 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore 50 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma, qualora espressamente richiesto, con riferimento al prezzo vigente al momento dell'estumulazione o alla rinuncia, pari a:

- 1° anno = 50% del prezzo tariffa in vigore all'atto della rinuncia
- dal 2° al 7° anno = 30%
- dall'8° al 14° anno = 18%
- dal 15° al 25° anno = 10%
- dal 26° al 30° anno = 3%
- dopo il 30° anno = nessun rimborso

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni di alcun genere.

ART. 56 – Retrocessione a favore del Comune

Il concessionario di area (concessione fissata in 99 anni) per la costruzione di una sepoltura di famiglia sulla quale non sono state realizzate opere, può rinunciare alla stessa in favore del Comune e mai in favore di terzi.

Se la rinuncia avviene prima dei termini fissati per l'inizio dei lavori viene rimborsata l'80% della somma versata per la concessione dell'area e l'intera fideiussione senza interessi, qualora prevista.

Se la rinuncia avviene dopo la scadenza dei termini fissati per l'inizio dei lavori viene rimborsata il 60% della somma versata per la concessione e l'intera fideiussione senza interessi, qualora prevista.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, rinunciando anche alla concessione dell'area in favore del Comune, viene rimborsata il 50% della somma versata per la concessione dell'area. Le eventuali opere realizzate sull'area in concessione verranno quantificate e stimate sulla base dei prezzi vigenti e rimborsate al concessionario nella misura del 50% e verrà incamerata l'intera somma depositata come cauzione, qualora prevista.

Il concessionario ha diritto al recupero dei materiali giacenti in cantiere e non utilizzati.

Le sepolture di famiglia in parte o interamente costruite, restituite al Comune per rinuncia o per decadenza, possono essere riconcesse a terzi.

La rinuncia dell'area e della tomba costruita deve risultare da atto pubblico, le spese sono a carico del rinunciatario.

CAPO III

Revoca, Decadenza, Estinzione

ART. 57 – Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990, n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Responsabile Comunale dei Servizi Cimiteriali dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile comunale dei Servizi Cimiteriali dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni, fissando, per la traslazione delle salme, una data non antecedente il trentesimo giorno successivo alla comunicazione o all'inizio della pubblicazione. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 58 – Decadenza

La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 54, comma 7;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- e) quando la costruzione della sepoltura non sia stata intrapresa entro due anni e ultimata entro tre anni dalla data di concessione.

Il comma 1, lettera e) del presente articolo si applica anche alle concessioni già rilasciate. A tal fine l'Ufficio competente provvederà all'avvio del procedimento e i termini decorreranno dall'avvenuta notifica del relativo avviso.

La pronuncia della decadenza dalla concessione, nel caso previsto al punto d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore a cui fanno capo i servizi cimiteriali, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Procedimento dei Servizi Cimiteriali.

ART. 59 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza dalla concessione, il Responsabile del Settore disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in ossario comune, cinerario comune o loculi comunali.

Dopodiché il Responsabile del Settore disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 60 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nei loculi di famiglia, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

Imprese e Lavori Privati

ART. 61 – Accesso al cimitero – Autorizzazioni e permessi costruzione sepolture private

Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere il rilascio di una cauzione alle imprese private autorizzate ai lavori.

L'estumulazione e la tumulazione dei cadaveri sarà a totale carico dei richiedenti che si dovranno avvalere di privati imprenditori regolarmente iscritti alle competenti categorie professionali.

Per la collocazione di lapidi, per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Settore.

E' tassativamente vietato alle imprese, svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Per l'esecuzione di pulizia straordinaria, estirpo erbe, servizio lampade votive elettriche, tinteggiatura, smaltimento rifiuti cimiteriali, lavori elettrici ed idraulici, lavori di potatura, lavorazione del legno, lavorazione del ferro, lavorazione della pietra e del marmo, lavorazione artistica, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e manutenzione straordinaria, opere edili ed ossarie, il Comune può valersi dell'opera di privati imprenditori.

Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, gli imprenditori dovranno fare richiesta per essere iscritti nell'apposito albo comunale, ove istituito con deliberazione della Giunta Comunale. L'amministrazione comunale, su proposta del Responsabile comunale dei Servizi

cimiteriali, annualmente provvederà ad affidare/indire gare con le modalità previste dalle vigenti normative di legge, per l'esecuzione dei lavori.

Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 del presente regolamento.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica del Comune, osservate, tra le altre, le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno dei cimiteri.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

In caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 8.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità e esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del competente responsabile, lapidi, ricordi e similari.

I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell'atto di autorizzazione alla costruzione.

a) Disposizioni per le cappelle, tombe di famiglia ed edicole funerarie

Le concessioni in uso di aree per la destinazione di cui al comma 1 punti 1 e 3 dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente articolo ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza; Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutarsi dall'Ente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi;

Le domande per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, di tombe individuali, devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle cappelle delle tombe di famiglia ed edicole funerarie saranno delineati in scala non inferiore a 1:50 e comprenderanno l'estratto planimetrico quotato della

porzione di area del cimitero, assegnata dal Comune al concessionario, in cui ricadrà la nuova costruzione anche con riferimento ai monumenti circostanti.

Si stabilisce che l'altezza massima alla gronda per le cappelle e/o edicole funerarie non deve superare i 4,00 m., misurati dal piano di calpestio all'estradosso della copertura (gronda).

I disegni devono recare la firma del progettista, del committente e del direttore dei lavori;

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie, che riterrà necessarie, e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni e fotografie del bozzetto per valutarne l'ammissibilità;

Al comune è riservato il diritto di esercitare la vigilanza dei lavori "a latere" a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I lavori sulle aree o loculi in concessione si intendono a carico dei concessionari e loro aventi causa, compreso l'onere per tumulazione e per il sigillo dei loculi e dei colombari.

L'accesso nel recinto del cimitero con mezzi di trasporto o altre attrezzature, dovrà essere autorizzato di volta in volta dal competente responsabile preposto alla vigilanza del cimitero e sotto il controllo del custode. Terminati i lavori dovrà essere comprovata l'asportazione dei materiali di scarto e residui di lavorazione, pena la mancata restituzione dell'eventuale cauzione richiesta in sede di autorizzazione.

b) Tombe individuali (monumenti)

Le tombe individuali (da 1 a 4 posti in verticale) avranno le dimensioni di 230 cm larghezza x 240 cm lunghezza per tombinatura semplice con vestibolo e 325 cm larghezza x 240 cm lunghezza per tombinatura doppia con vestibolo.

Il monumento sovrastante non può superare le dimensioni di cm 240x100, posato a livello dei monumenti adiacenti, in ogni caso in base a quote che saranno determinate dall'Ufficio Tecnico comunale. L'altezza massima consentita è di cm 180;

nel sottosuolo possono essere ricavati da uno a quattro loculi sovrastanti che devono essere utilizzati a partire dal fondo verso la superficie;

La struttura delle pareti può essere in c.a. in opera o in manufatto prefabbricato in calcestruzzo vibrato realizzato a norma dell'art. 76 del D.P.R. n.285/1990;

I materiali e le opere installate sulle fosse comuni e sulle sepolture private, alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune.

c) Responsabilità – deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni o inconvenienti recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa cui sono stati affidati i lavori;

I concessionari dovranno versare relativo canone fissato di volta in volta dal competente organo comunale;

Le autorizzazioni ed i permessi sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in via generale dall'Ente a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni;

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

d) Recinzione aree – materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio;

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del competente responsabile;

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente responsabile, secondo l'orario o l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, la comprova dell'avvenuto trasporto o smaltimento è condizione necessaria al recupero della cauzione versata;

In ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 62 – Introduzione e deposito materiali – disposizioni per lavori all'interno dei cimiteri

L'introduzione di materiali vari da utilizzarsi da parte dei privati per la manutenzione dei loculi o per la messa in opera di lapidi e quanto altro autorizzato, dovrà avvenire nel rispetto del decoro dell'area cimiteriale.

Chiunque lavori all'interno dei cimiteri, dovrà sottostare, oltre alle disposizioni di legge e del presente regolamento, alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal competente responsabile

Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di lavoro ed in particolare con quelle concernenti la vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non possono essere eseguiti lavori edilizi all'interno dei cimiteri nelle giornate di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso, altresì, il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita disposizione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal competente responsabile.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi e di chiusura per l'esecuzione dei lavori di restauro delle lapidi

Effettuati i lavori, sulla pavimentazione non dovranno essere lasciati materiali e attrezzature di nessun genere.

ART. 63 – Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore con propria determinazione.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo per particolari esigenze tecniche individuate dal Responsabile del Settore e comunque nei casi di emergenza così come disposto dall'art. 63..

ART. 64 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato, nel rispetto delle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 65 – Vigilanza

Il Responsabile comunale del Settore vigila e controlla che l'esecuzione delle opere eseguite dai privati sia conforme alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. In tale veste, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II

Imprese Pompe Funebri

ART. 66 – Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Comune, le parrocchie ed enti di culto;
- Fornire feretri e gli accessori relativi;
- Occuparsi della salma;
- Effettuare il trasporto della salma in o da altri Comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18/6/1931, n. 763, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora eserciti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 67 – Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- Di sospendere il servizio assunto e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni Varie

ART. 68 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme contenute all'art. 47 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), quando non costituiscono reato, sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 52,00 ad Euro 156,00, proposta dal Responsabile del Settore ed approvata dal Consiglio Comunale.

Le infrazioni alle norme contenute all'art. 47 lett. i), j), K) ed l), quando non costituiscono reato, sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 78,00 ad Euro 208,00, proposta dal Responsabile del Servizio ed approvata dal Consiglio Comunale.

Tutte le altre infrazioni contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite con un'ammenda stabilita dall'art. 358 del T.U.L.P.S. e successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi delle sanzioni di cui sopra possono essere aumentati dal Consiglio Comunale ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Ai fini della osservanza delle norme del presente regolamento, ai custodi dei cimiteri sono attribuite le funzioni di vigilanza.

CAPO II

Norme transitorie – Disposizioni finali

ART. 69 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore per quanto disponibili.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, il sistema anteriormente vigente in materia di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 70 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca col preventivo consenso di tutti gli interessati e aventi diritto.

In caso di contestazione, l'amministrazione comunale si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegua.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una decisione giudiziale irrevocabile.

ART. 71 – Responsabile del Settore

Ai sensi dell'art. 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione Siciliana con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, spetta al dipendente Responsabile del Settore che gestisce i servizi cimiteriali, o, in alternativa, al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed in ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle leggi e del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni relative alla gestione dei cimiteri non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Settore che gestisce i servizi cimiteriali, o, in alternativa al Segretario Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia, dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita nell'ambito della Regione siciliana con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 72 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento, per quanto riguarda la durata, seguono il regime previsto dall'art. 53 del presente Regolamento, qualunque sia la durata indicata nell'atto di concessione. La data di decorrenza è quella originaria.

Tutte le concessioni in essere che, a seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, risultino scadute, dovranno essere rinnovate, ai sensi dell'articolo 53, entro il termine assegnato dal Responsabile del Servizio, comunque, non superiore a sei mesi.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ART. 73 – Normativa specifica allegata

Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

Circolare esplicativa 24 giugno 1993, n. 24;

Circolare esplicativa 31 luglio 1998, n. 10.

ART. 74 – Tariffe

Dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le tariffe vigenti approvate dal competente organo comunale.

Il sistema tariffario, se necessario, ogni anno, può essere aggiornato dal competente organo comunale, su proposta del Responsabile del Settore o dalla Giunta Municipale o dell'Assessore ai Servizi Cimiteriali.

Le tariffe per la concessione dei loculi sono comprensive di oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 75 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 76 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva, sarà pubblicato all'Albo online del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

LE DEFINIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO HANNO IL SEGUENTE SIGNIFICATO

- **FERETRO** è il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire. Esso è di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre.
- **INUMAZIONE** è la sepoltura della salma in terra (campo comune o in concessione).
- **TUMULAZIONE** è la sepoltura della salma in loculo o tomba.
- **TRASLAZIONE** è il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o per e da altro comune.
- **ESUMAZIONE** è l'operazione di recupero dei resti ossei da terra.
- **ESTUMULAZIONE** è l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo
- **CELLETTA OSSARIO** è un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
- **OSSARIO COMUNE** è il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione.
- **NICCHIA CINERARIA** è un manufatto, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione.
- **CINERARIO COMUNE** è il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale



	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale dal <u>02-04-19</u> al <u>07-05-19</u> Col n. <u>294</u> del Reg. n. <u>1</u> di Scaterra.
--	---



Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/serà affissa all'Albo Pretorio il **02/04/2019** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale



LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale



E' copia conforme all'originale li, Visto : Il Segr. Comunale _____	La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio..... Li,..... Il Responsabile dell'Ufficio
---	---